

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

Bari, 19 marzo 1982

Prot. n. 284/4319

- Al Sig. COORDINATORE  
del Settore Legislativo

S E D E

---

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il testo di legge  
"Scioglimento dell'Associazione CIAPI in Puglia e trasferimento alla ge-  
stione diretta della Formazione Professionale dei CIAPI di Bari e Foggia",  
con parere favorevole espresso dalle due Commissioni nella seduta del 9 di  
cembre u.s.. Si sono astenuti i rappresentanti del P.C.I. e del gruppo MSI.

Si allegano alla presente la relazione ed il parere della I<sup>a</sup> Commis-  
sione relativo alla parte finanziaria.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
- Giuseppe Colasanto -

d'ordine  
*Giuseppe Colasanto*

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

l'intento del legislatore regionale della Puglia, nel disciplinare la materia relativa al recepimento della struttura CIAPI, deve ritenersi riferito al perseguimento di un fine generale pubblico: l'acquisizione di una struttura qualificata per il potenziamento della organizzazione della formazione professionale. Fine generale che si ritrova nella legge 54/78 sulla "Formazione Professionale" in Puglia.

Il d.d.l. ha subito ben due rinvii da parte del Governo Centrale con motivazioni cui le Commissioni V<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, dopo varie sedute, hanno ritenuto giusto aderire.

In questa ottica l'inquadramento del personale del CIAPI avviene nel ruolo unico regionale previo superamento di una prova concorsuale di idoneità e con riferimento comparativo ai livelli retributivi funzionali iniziali stabiliti per i dipendenti regionali dalla L.R. 16/80; tanto per rispettare il principio dell'ordinamento secondo cui al pubblico impiego si addiuvano per concorso.

Una riflessione di natura equitativa, trattandosi tra l'altro di unità con elevato grado di specializzazione, ha indotto a proporre la conservazione, come assegno personale, riassorbibile dalla differenza tra il trattamento base economico di livello regionale e il trattamento economico di provenienza.

Fatte queste premesse che interessano l'aspetto più strettamente operativo della questione è necessario, anche se in conclusione, mettere in evidenza la riaffermazione del principio costituzionale della delega, che si realizza, nella specie, attraverso l'asse

./.

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio*  
*ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione*  
*spettacolo - Tempo libero e sport*

(2)

gnazione della funzione specifica all'Ente locale Provincia.

Ed è proprio attraverso l'attivazione di questo procedimento che la competenza, utilizzando anche unità qualificate, potrà creare quei dovuti collegamenti tra formazione professionale e programmazione.

Tanto è necessario per dare vita ad effettive nuove possibilità di lavoro per gli appartenenti alla società pugliese.

*Giuseppe Colasanto*  
- Giuseppe Colasanto -

1

RIESAME LEGGE REGIONALE

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE C.I.A.P.I. IN PUGLIA E TRASFERIMENTO  
ALLA GESTIONE DIRETTA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL C.I.A.P.I.  
DI BARI E FOGGIA

ART. 1

La Regione Puglia, allo scopo di meglio realizzare le iniziative e le finalità della L.R. n. 54 del 17 ottobre 1978, trasferisce alla gestione diretta il CIAPI (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) di Bari e Foggia, già trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Puglia con delibera CIPE del 12/12/1972.

TESTO MODIFICATO

ART. 1

INVARIATO

ART. 2

Con l'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'associazione e opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

TESTO MODIFICATO

ART. 2

Con l'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, promuove, in virtù dei poteri che derivano alla Regione Puglia dallo Statuto del CIAPI, lo scioglimento dell'associazione e opera per il trasferimento alla Regione dei beni mobili ed immobili e del personale.

L'associazione CIAPI disciolta esercita funzioni, come unità operativa regionale per la formazione professionale e assume la denominazione di Centro Regionale per la Formazione Professionale.

3.

ART. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1/7/79, ha diritto ad essere inquadrato nel ruolo unico del personale regionale dal 1° gennaio 1980, secondo le modalità che saranno fissate con successiva legge regionale entro il 31/12/80.

TESTO MODIFICATO

ART. 3

Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore all'1/7/79, può essere inquadrato, a domanda <sup>ve</sup> previo superamento di una prova concorsuale di idoneità, nel ruolo unico regionale.

La domanda di inquadramento va indirizzata al Presidente della Giunta Regionale entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La prova concorsuale si svolgerà dinanzi ad una apposita Commissione integrata da esperti, con programmi differenziati in relazione alle diverse qualifiche.

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale sarà costituita la Commissione d'esame e saranno fissati programmi d'esame.

L'inquadramento, superata la prova concorsuale, va effettuato nei livelli funzionali regionali secondo l'allegata tabella A) di comparazione.

Le qualifiche di provenienza presso il CIAPI, descritte nella stessa tabella di comparazione, devono risultare da atti formali adottati entro e non oltre il 21/4/1980.

*all.* → L'inquadramento decorre dalla data di accettazione del decreto di nomina nel ruolo regionale.

ART. 3

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la stessa struttura formativa di appartenenza.

La Regione Puglia è impegnata a garantire una dotazione organica dei Centri rispondente alle effettive necessità.

TESTO MODIFICATO

ART. 4

In applicazione della presente legge il personale già in servizio presso il CIAPI, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 3 della presente legge, è assegnato in servizio presso la unità operativa di cui al <sup>III</sup> 2° comma dell'art. 2.

Il personale inquadrato nel ruolo regionale e proveniente dal CIAPI non potrà essere trasferito sino all'approvazione della legge regionale sull'ordinamento degli uffici che disciplinerà l'intera materia.

ART. 5

In applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 54 del 17/10/1978 le attività di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell'industria, del CIAPI di Bari e di Foggia, sono delegate alle Amministrazioni Provinciali le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni Provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di precisi programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta Regionale ed approvati dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

TESTO MODIFICATO

ART. 5 (nuovo articolo)

La tabella D) della L.R. del 13/3/80 n. 16 è così modificata:

1) Personale della Giunta Regionale

8° livello retributivo e funzionale	-	posti n.	283 + 5 = 288
7° " " " "	-	" "	290 + 9 = 299
6° " " " "	-	" "	445 + 37 = 482
5° " " " "	-	" "	598 + 40 = 638
4° " " " "	-	" "	300 + 11 = 311
3° " " " "	-	" "	126 + 10 = 136
2° " " " "	-	" "	121 + 7 = 128
1° " " " "	-	" "	10 - = 10
totale			2.173 + 119 = 2.292

2) Personale del Consiglio Regionale

8° livello retributivo e funzionale	-	posti n.	8
7° " " " "	-	" "	10
6° " " " "	-	" "	20
5° " " " "	-	" "	35
4° " " " "	-	" "	28
3° " " " "	-	" "	7
2° " " " "	-	" "	10
1° " " " "	-	" "	2
totale			120

NOTA: I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla L.R. n. 18/78 <sup>del 25.3.1978</sup> (2.058 + 120), di cui alla L.R. 55/78 (67), di cui alla L.R. 10/77 (48), di cui al presente provvedimento legislativo (119).

ART. 6

Entro il 30/9/80, data di scadenza della Convenzione tra la Regione e la Congregazione Salesiana per la gestione del CNOS Polivalente di Lecce, la Regione Puglia adotterà analogo provvedimento legislativo per il trasferimento alla gestione diretta della F.P. del CNOS Polivalente di Lecce già trasferito dalla Cassa del Mezzogiorno alla Regione Puglia con nota n. 2947 del 6/3/1974.

TESTO MODIFICATO

ART. 6 (nuovo articolo)

Il personale proveniente dal CIAPI ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di livello così come stabilito nell' ~~l. L. RRm. 16/1980~~ <sup>del --- e 17 del ---</sup> per i dipendenti regionali.

Allo stesso personale sarà conservato, come assegnato personale riassorbibile con la progressione economica derivante dal normale sviluppo orizzontale, nonché da ogni possibile forma di miglioramento economico, la eventuale differenza tra il trattamento economico di livello, così come rilevabile dalla richiesta legge regionale <sup>---</sup> 16/80, e il trattamento economico in godimento presso il CIAPI alla data di inquadramento nel ruolo regionale.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, dell'importo presumibile di L. 3.996.300.000=, trova copertura mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio '80.

PARTE 2<sup>a</sup> - SPESAVariazione in aumento

- Cap. 11103 (c.n.i.) "Spese relative al CIAPI di Bari"

a) spese per il personale	L.	1.887.800.000
b) spese per l'attività ed il funzionamento	"	1.508.500.000
c) spese straordinarie, relativi oneri patrimoniali, necessari al completamento ed ammortamento delle attrezzature delle sedi di Bari e Foggia	"	600.000.000

STANZ. COMP.

STANZ. CASSA

L. 3.996.300.000

L. 3.996.300.000

Variazione in diminuzione

- Cap. 11102 "Finanziamento delle attività di formazione professionale. L. 54/78"

STANZ. COMP.

STANZ. CASSA

L. 3.996.300.000

L. 3.996.300.000

## TESTO MODIFICATO

ART. 7 (ex art. 5)

In applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 54 del 17/10/78 le attività di formazione professionale, di ricerca, sperimentazione e sviluppo della formazione professionale nell'industria del CIAPI di Bari e Foggia, sono delegate alle Amministrazioni Provinciali le quali, d'intesa con la Regione, possono costituire forme di coordinamento interprovinciale.

Le Amministrazioni Provinciali realizzano le attività di cui al comma precedente sulla base di programmi annuali e pluriennali elaborati dalla Giunta Regionale ed approvati dal Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

TESTO MODIFICATO

ART. 8 (ex art. 7)

L'onere riveniente dalla'applicazione della presente legge, dell'importo presumibile di L. 1.681.988.000, relativo al finanziamento dell'attività di formazione professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 15/1/1982, graverà sul Cap. 11102 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Per gli anni successivi alla copertura dell'onere finanziario si provvederà con le leggi di bilancio.

9.

. TESTO MODIFICATO

NORME TRANSITORIE

ART. 9

Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'inquadramento nel ruolo regionale al personale in servizio presso il CIAPI che presenti domanda di partecipare al concorso è assicurata la corresponsione del trattamento economico in godimento.

TESTO MODIFICATO

ART. 10

Entro e non oltre 30 gg. dall'entrata in vigore della Presente legge il Presidente della Regione con proprio decreto provvede alla nomina di un Commissario liquidatore che nel termine di 90 gg. dalla nomina provvede alla definizione dei rapporti giuridici pendenti e alla individuazione e inventario dei beni mobili ed immobili già messi a disposizione del CIAPI dalla Cassa del Mezzogiorno e trasferiti alla Regione Puglia ai sensi della delibera CIPE 12/12/'72.

## TABELLA "A" DI COMPARAZIONE

Qualifica di provenienza CIAPI	Livelli reg.li L.R. 16/80	
Direttore Coordinatore n. 1		
Capo Servizio (Responsabile di Unità organica complessa) n. 4 :	8° Livello	Tot. 5
-----		
Capo Ufficio (Responsabile di Unità organica Semplice) n. 7	7° Livello	Tot. 9
Capo Settore (Responsabile di Unità organica Semplice) n. 2		
-----		
Insegnante di materie per cui docenza è richiesta la laurea secondo il D.M.P.I. 2.3.72 e le disposizioni di cui alla I stituzione della 3 <sup>a</sup> parte del l' "Albo Regionale dei Docen- ti della F.P." (P.I. prot.34/ 9785 F.P. 16.7.80) n. 37.	6° Livello	Tot.37
-----		
Insegnante pratico n.22		
Impiegato concetto n.17	5° Livello	Tot.40
Assistente sociale n. 1		
-----		
Impiegato esecutivo n.4		
Stenodattilografo n.0		
Dattilografo n.4		
Addetto di segreteria n.0		
Infermiere n.1		
Magazziniere n.1	4° Livello	Tot.11
Manutentore tecnico n.1		
-----		



RIUNIONE N. 1. P. "SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE CIAPI IN PUGLIA E TRASFERIMENTO ALLA  
GESTIONE DIRETTA DELLA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI CIAPI DI BARI E  
FOGGIA"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 18 marzo 1982, ha espresso, ai sensi dell'art.19 del regolamento interno del Consiglio regionale, parere favorevole sull'articolo 8 del provvedimento in oggetto, nel testo riformulato che si allega alla presente.

IL PRESIDENTE  
(Dr. Vincenzo Binetti)

Articolo 8

Il onere derivante dall'applicazione della presente legge, dell'importo presuntibile di L.1.681.988.000, relativa al finanziamento dell'attività di formazione professionale e ricompreso nella spesa complessiva del piano di formazione professionale anno 1982, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 17/1/1982, graverà sul Cap.11102 del bilancio di previsione del corrente esercizio.

Per gli anni successivi alla copertura dell'onere finanziario si provvederà con le leggi di bilancio.